



Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021 (RS 818.101.26); Modifica del 17 dicembre 2021

(V1: Obbligo della mascherina nelle scuole di livello secondario II, limitazioni dell'accesso a persone con certificato di vaccinazione o di guarigione, limitazioni per le manifestazioni private, obbligo di telelavoro, prescrizioni nel settore terziario e del perfezionamento)

Stato: 20.12.2021 / Entrata in vigore della modifica: 20 dicembre 2021

Osservazione preliminare: gli aspetti che non subiscono modifiche di contenuto non sono commentati.

Art. 2 cpv. 2

Già nell'inverno e nella primavera del 2021 nelle scuole secondarie di livello II vigeva l'obbligo della mascherina sulla base del diritto federale. Alla luce dell'attuale numero di casi, la presente disposizione prevede nuovamente tale obbligo nei luoghi chiusi, sia durante le ore di lezione, sia nelle pause. Al di fuori degli orari di punta, quando negli edifici hanno luogo manifestazioni extrascolastiche, si applicano le consuete prescrizioni per manifestazioni nonché l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico secondo l'articolo 6.

Tutti gli altri provvedimenti nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria di livello II rimangono di competenza dei Cantoni.

Art. 3

Si applicano limitazioni dell'accesso differenti in funzione del settore a cui la struttura accessibile al pubblico è attribuibile e del tipo di manifestazione. L'accesso può essere limitato a persone a partire dai 16 anni con un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test, a persone con un certificato di guarigione o di test o a persone che dispongono sia di un certificato di vaccinazione o di guarigione, sia del risultato negativo di un test (persone con due certificati). La presente disposizione definisce i diversi tipi di certificati che devono essere presentati in funzione della limitazione dell'accesso facendo riferimento alle disposizioni rilevanti nell'ordinanza sui certificati COVID-19 (RS 818.102.2).

Art. 3a

Capoverso 1: se sussiste una limitazione dell'accesso, essa si applica esclusivamente alle persone a partire dai 16 anni. I bambini e gli adolescenti al di sotto dei 16 anni possono accedere anche senza certificato. Se l'obbligo di portare una masche-

rina facciale nei luoghi chiusi decade a seguito della limitazione dell'accesso a persone che dispongono di due certificati (un certificato di vaccinazione o di guarigione e un certificato di test), sono esentati dall'obbligo della mascherina anche bambini e adolescenti.

Capoverso 2: se l'accesso è limitato a persone che dispongono di due certificati (un certificato di vaccinazione o di guarigione e un certificato di test), le persone che dispongono di un certificato di vaccinazione o di guarigione valido da non oltre 120 giorni sono esentate dall'obbligo aggiuntivo di test, a prescindere dal fatto che si tratti di una prima vaccinazione completa o di una vaccinazione di richiamo.

Capoverso 3: le persone che per motivi medici non possono farsi vaccinare né testare e che dispongono di un certificato di deroga (cfr. art. 3 lett. d) sono equiparate alle persone che dispongono di due certificati (un certificato di vaccinazione o di guarigione e un certificato di test) e possono dunque accedere anche in caso di limitazione dell'accesso a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione e con un certificato di test. Tali persone non dovrebbero infatti essere escluse dalla vita pubblica, come deciso già con la modifica dell'ordinanza sui certificati COVID-19 del 3 novembre 2021. Il disciplinamento dei certificati di deroga entra in vigore il 10 gennaio 2022. In questa disposizione si precisa unicamente che, allo scopo di garantire una migliore protezione per tali persone e per gli altri presenti, a queste persone non si applica la deroga all'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi di strutture accessibili al pubblico o a manifestazioni a cui l'accesso è limitato a persone che dispongono di due certificati (un certificato di vaccinazione o di guarigione e un certificato di test).

Capoverso 4: per le persone che non possono farsi vaccinare per motivi di natura medica secondo l'allegato 4, la non vaccinazione non è una libera scelta e pertanto non dovrebbe essere loro impedito l'accesso a strutture e manifestazioni con obbligo del certificato. Presentando un certificato medico che attesta la presenza di controindicazioni mediche alla vaccinazione, queste persone sono trattate allo stesso modo delle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione, a condizione che possano presentare un certificato di test. Con un certificato di test possono quindi accedere non solo a strutture e manifestazioni con obbligo di certificato, bensì anche a strutture e manifestazioni a cui l'accesso è limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione o alle persone che dispongono di due certificati (un certificato di vaccinazione o di guarigione e un certificato di test). Per queste persone l'obbligo secondo l'articolo 6 di indossare una mascherina facciale nei luoghi chiusi vale anche in strutture e a manifestazioni alle quali sulla base di una severa limitazione dell'accesso non vige l'obbligo della mascherina; non si applica per loro la deroga secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera i.

Capoverso 5: sono validi unicamente i certificati rilasciati da un medico avente sede in Svizzera, autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge sulle professioni mediche (RS 811.11). Inoltre deve trattarsi di uno specialista che dispone di un titolo di perfezionamento federale nel campo di specializzazione al quale è attribuita la relativa verifica. Questa istruzione è destinata agli specialisti interessati; i gestori di strutture e gli organizzatori di manifestazioni possono unicamente verificare se l'emittente è un medico.

I singoli motivi sono esposti nell'allegato 4 (cpv. 4) unicamente come guida per i medici interessati. Per ragioni legate alla protezione dei dati nel certificato non può essere indicato il motivo concreto.

Art. 6 cpv. 2 lett. i

Fino a inizio dicembre, in caso di limitazione dell'accesso a persone con un certificato, nei luoghi chiusi si applicava una deroga all'obbligo generale di portare una mascherina facciale. A partire dal 6 dicembre questa deroga valeva solo in caso di limitazione dell'accesso a persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione. Ora vale unicamente in caso di limitazione dell'accesso a persone che dispongono di due certificati (un certificato di vaccinazione o di guarigione e un certificato di test).

Art. 10 cpv. 2 lett. e e 3 frase introduttiva e lett. c

Le modifiche sono di tipo redazionale e non riguardano i contenuti.

Art. 12 cpv. 1 e 3

Capoverso 1 lettera a: le strutture della ristorazione, i bar e i club devono limitare l'accesso dei luoghi chiusi a persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione. I dipendenti non sono soggetti alla limitazione dell'accesso a persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione: si applicano come in precedenza le prescrizioni dell'articolo 25. Nelle strutture alberghiere, la validità del certificato degli ospiti deve essere verificata all'inizio del soggiorno e in funzione della durata complessiva dello stesso, tenendo conto dell'accesso al ristorante dell'albergo.

Se le strutture desiderano l'esenzione dall'obbligo di stare seduti durante la consumazione e dall'obbligo di indossare una mascherina alzandosi dal posto a sedere, devono limitare l'accesso a persone che dispongono di due certificati (un certificato di vaccinazione o di guarigione e un certificato di test).

Le modifiche nel *capoverso 1 lettere b e c* nonché nel *capoverso 3* sono puramente redazionali.

Art. 13

Capoverso 1: nelle discoteche e sale da ballo la limitazione dell'accesso a persone con un certificato non è più sufficiente: l'accesso deve essere limitato a persone che dispongono di due certificati (un certificato di vaccinazione o di guarigione e un certificato di test). Inoltre resta in vigore l'obbligo di registrare i dati di contatto.

Capoverso 2: nelle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico nelle quali non sono rese accessibili ai visitatori esclusivamente le aree esterne, la limitazione dell'accesso a persone con un certificato non è più sufficiente: l'accesso deve essere limitato a persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione. A titolo facoltativo l'accesso può essere limitato a persone che dispongono di due certificati (un certificato di vaccinazione o di guarigione e un certificato di test), nel qual caso l'obbligo della mascherina facciale viene meno.

Art. 14 cpv. 1

La modifica è di natura puramente formale. In considerazione delle differenti varianti, nell'articolo 3 è precisato che per le manifestazioni all'aperto è prevista una limitazione dell'accesso a persone con un certificato. Gli organizzatori a titolo facoltativo possono limitare l'accesso alle sole persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione o

alle persone che dispongono di due certificati (un certificato di vaccinazione o di guarigione e un certificato di test). Tale limitazione non è connessa a ulteriori allentamenti delle misure di protezione; una facoltativa limitazione dell'accesso più severa determina tuttavia una protezione supplementare delle persone presenti che può essere opportuna a seconda del gruppo target della manifestazione.

Art. 15 cpv. 1 e 3

Alle manifestazioni nei luoghi chiusi la limitazione dell'accesso a persone con un certificato non è più sufficiente; si applica una limitazione dell'accesso a persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (cpv. 1). Anche in questo caso gli organizzatori possono limitare l'accesso a persone che dispongono di due certificati (un certificato di vaccinazione o di guarigione e un certificato di test) e rinunciare così all'obbligo della mascherina.

Capoverso 3: secondo il capoverso 3, la limitazione dell'accesso di cui al capoverso 1 (limitazione dell'accesso a persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione) vale anche per manifestazioni private con più di 10 persone, calcolando anche bambini e adolescenti. Continua a non essere necessario un piano di protezione per manifestazioni private con 30 persone al massimo. Anche alle manifestazioni private dovrebbero essere osservate le raccomandazioni dell'UFSP relative a igiene e distanza (art. 4).

Art. 16 rubrica e cpv. 4^{bis}

Non si tratta di una modifica di contenuto, bensì dello spostamento del vigente articolo 17 capoverso 2 nell'articolo 16 (l'art. 17 è abrogato).

Art. 17

L'obbligo della limitazione dell'accesso alle manifestazioni a persone con determinati certificati è già stabilito negli articoli 14 e 15 e vale anche per le grandi manifestazioni. La presente disposizione può pertanto essere abrogata (il cpv. 1 è abrogato, il cpv. 2 è spostato nell'art. 16).

Art. 18 lett. a

Alle fiere specializzate e alle fiere aperte al pubblico che non hanno luogo esclusivamente all'aperto la limitazione dell'accesso a persone con un certificato non è più sufficiente: l'accesso deve essere limitato a persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione. A titolo facoltativo l'accesso può essere limitato a persone che dispongono di due certificati (un certificato di vaccinazione o di guarigione e un certificato di test), nel qual caso l'obbligo della mascherina facciale viene meno.

Art. 19a

Per le offerte e le attività di formazione e perfezionamento del livello terziario e del settore del perfezionamento, dovrebbe essere consentito l'accesso in presenza a tutte le persone che dispongono di un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test secondo l'articolo 3 capoverso 1. Questa regolamentazione speciale è giustificata dall'elevata valenza della formazione e garantisce ampiamente la parità di trattamento

all'interno del livello terziario.

In considerazione della loro centralità per la qualità delle scuole universitarie, della formazione professionale superiore e del perfezionamento, l'insegnamento presenziale e gli esami dovrebbero essere sostanzialmente sempre accessibili fintanto che la situazione epidemiologica lo permette, a condizione di presentare un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test secondo l'articolo 3 e in combinazione con l'obbligo della mascherina secondo l'articolo 6.

Lettera a: nelle istituzioni del settore universitario secondo la presente disposizione sono compresi tutti gli istituti accademici privati e di diritto pubblico della Svizzera, tra cui tutte le università, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche o gli istituti universitari e gli istituti delle scuole universitarie professionali sostenuti dalla Confederazione e/o dai Cantoni nonché gli istituti accademici finanziati esclusivamente con fondi privati. Le attività di insegnamento e ricerca nonché gli esami sono accessibili agli studenti del primo, secondo e terzo livello di studio (cfr. art. 4 dell'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere; RS 414.205.1). Questo include naturalmente anche l'accesso a tal fine necessario a biblioteche e archivi universitari, alle stesse condizioni.

Lettera b: nelle scuole specializzate superiori cantonali e private si applica la limitazione dell'accesso a persone con un certificato per tutti i corsi e studi postdiploma riconosciuti dalla Confederazione nonché per gli esami.

Lettera c: anche per gli esami di professione federali e gli esami professionali superiori federali l'accesso dovrà essere limitato alle persone che dispongono di un certificato per non impedire a nessuno di sostenere esami importanti per il proprio futuro professionale. L'organizzazione e il controllo degli accessi spettano alle organizzazioni competenti del mondo del lavoro.

Lettere d–h: nel settore del perfezionamento, l'accesso è limitato a persone con un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test solo per esami nel quadro delle offerte di perfezionamento secondo l'articolo 3 lett. a della legge federale sulla formazione continua (LFCo; RS 419.1) (*lett. d*), corsi di perfezionamento ordinati dalle autorità (*lett. e*), corsi di preparazione agli esami federali (*lett. f*), offerte nel settore dell'acquisizione di competenze di base secondo l'articolo 13 LFCo (*lett. g*) e offerte finalizzate a soddisfare criteri di integrazione (*lett. h*) secondo la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). Diversamente da altre offerte di perfezionamento nel settore del tempo libero, l'inserimento di corsi di preparazione agli esami federali secondo la lettera c è giustificato dalla stretta relazione esistente, in virtù della quale svolgimento e offerta sono strettamente coordinati. Sulla base dell'articolo 56a della legge sulla formazione professionale LFPr (RS 412.10), la Confederazione versa contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali. I contributi sono versati alle persone interessate di regola dopo che le persone hanno sostenuto l'esame federale. Valgono come offerte di perfezionamento nel settore del tempo libero per esempio i corsi di ceramica, di cucina o di artigianato. Essendo considerati manifestazioni ai sensi degli articoli 14 e 15, sono soggetti alle limitazioni dell'accesso ivi previste.

Art. 20

All'aperto non vi sono modifiche: non sussiste alcun obbligo di limitazione dell'accesso né di portare la mascherina facciale o rispettare la distanza necessaria (*cpv. 1*).

Capoverso 2: le attività sportive e culturali di più persone in luoghi chiusi sono ora

ammesse senza mascherina solo se l'accesso è limitato a persone che dispongono sia di un certificato di vaccinazione o di guarigione, sia del risultato negativo di un test (persone con due certificati). È sufficiente una limitazione dell'accesso a persone con certificato di vaccinazione o di guarigione solo se si porta la mascherina, a prescindere dal tipo di attività (da sdraiati, da seduti, in piedi, in movimento). In caso di gruppi misti (alcune persone con certificato di vaccinazione o di guarigione e altre che dispongono di due certificati (un certificato di vaccinazione o di guarigione e un certificato di test)) l'obbligo della mascherina vale per tutti. Sono esentati da queste prescrizioni bambini e adolescenti al di sotto dei 16 anni (*cpv. 4*). Come lo scorso inverno e la scorsa primavera, si applica un disciplinamento particolare per le seguenti persone: atleti di punta in possesso di un attestato di sportivo di punta di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale nonché membri di squadre di una lega professionistica o semi-professionistica o di una lega giovanile nazionale; artisti professionisti e persone che seguono una formazione per professionisti della cultura (*cpv. 3*). Per queste persone nei luoghi chiusi vale la regola della limitazione dell'accesso a persone con un certificato e non sussiste l'obbligo della mascherina. Tale prescrizione vale anche se l'attività è svolta nel quadro di una manifestazione a cui si applica una regolamentazione dell'accesso più severa.

Capoverso 5: se a una manifestazione vigono prescrizioni in relazione all'accesso più severe delle prescrizioni per lo svolgimento dell'attività sportiva o culturale, nel settore amatoriale tali prescrizioni d'accesso più severe si applicano anche agli sportivi o ai professionisti della cultura. Se per esempio a un grande concerto all'aperto si limita l'accesso a persone con certificato di vaccinazione o di guarigione allo scopo di garantire una maggiore protezione dei visitatori o per non dovere effettuare ulteriori controlli degli accessi più severi nei luoghi chiusi di eventuali strutture della ristorazione, anche i musicisti che si esibiscono devono disporre di un certificato di vaccinazione o di guarigione. Per il settore professionale, è sufficiente anche in tali scenari che i professionisti della cultura o gli sportivi dispongano di un certificato. Si applicano invece le prescrizioni secondo l'articolo 25 se i professionisti della cultura o gli sportivi sono in un rapporto di lavoro.

Capoverso 6: non si tratta di una modifica materiale, bensì dello spostamento della precedente lettera c in funzione della nuova struttura dell'articolo. Le strutture nel settore dello sport sono ancora tenute a elaborare e attuare un piano di protezione (art. 10). Per le attività di gruppo, ciò è necessario per gruppi con più di 5 persone. Per le persone che svolgono le attività in virtù di un rapporto di lavoro si applicano le prescrizioni dell'articolo 25.

Articolo 22

Nella frase introduttiva è stralciato l'articolo 20, ovvero i Cantoni non possono prevedere allentamenti di prescrizioni per i piani di protezione nel settore delle attività sportive e culturali.

Articolo 25

L'articolo riceve una nuova numerazione. Le modifiche di contenuto sono commentate di seguito.

Nel *capoverso 2 (precedente capoverso 1^{bis}) lettera b* si definiscono ora in modo chiaro quali delle deroghe all'obbligo della mascherina previste nell'articolo 6 capoverso 2 si applicano anche in ambito lavorativo. Segnatamente, non si applica alcuna deroga

all'obbligo della mascherina in caso di aziende in cui i lavoratori soddisfano i requisiti della limitazione dell'accesso a persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione o a persone che dispongono di due certificati (un certificato di vaccinazione o di guarigione e un certificato di test). L'obbligo di assistenza del datore di lavoro prevede che i lavoratori beneficino di una maggiore protezione rispetto per esempio a visitatori volontari di una manifestazione, per i quali è possibile rinunciare all'obbligo della mascherina sulla base di una limitazione dell'accesso.

Il *capoverso 5* sancisce – tenendo conto del principio di proporzionalità – l'obbligo del datore di lavoro di ordinare l'adempimento degli obblighi lavorativi da casa (telelavoro). Nella misura in cui ciò sia possibile per la natura dell'attività e attuabile senza un onere sproporzionato, i datori di lavoro devono adottare provvedimenti organizzativi e tecnici idonei per consentire il telelavoro. Tali provvedimenti, ad esempio in ambito di hardware e software informatici (inclusi l'accesso ai dati e la sicurezza dei dati), dovranno essere attuati se è possibile realizzarli con un onere proporzionato e se a casa sono date le condizioni infrastrutturali e spaziali di base.

Art. 28

Le disposizioni penali sono adeguate alle nuove prescrizioni concernenti la limitazione dell'accesso a persone con un certificato.

Art. 29 cpv. 1

Come gli allegati 1 e 2 anche il nuovo allegato 3 deve poter essere modificato dal DFI.

Art. 32a

Le disposizioni transitorie in vigore relative alla modifica del 3 dicembre 2021 sono adattate alla nuova terminologia in merito alla limitazione dell'accesso. Un certificato attestante che la persona non può farsi vaccinare né testare per motivi medici autorizza sia all'accesso a strutture e manifestazioni con obbligo del certificato, con obbligo del certificato di vaccinazione o di guarigione e anche con obbligo del certificato di vaccinazione o di guarigione e del certificato di test. Tuttavia, tali persone devono portare la mascherina anche in caso di limitazione dell'accesso a persone che dispongono di due certificati (un certificato di vaccinazione o di guarigione e un certificato di test) (*cpv. 1*).

Numero III

Nell'elenco di multe nell'allegato 2 dell'ordinanza concernente le multe disciplinari del 16 gennaio 2019¹ (OMD) i rimandi sono adattati alle disposizioni penali modificate.

Entrata in vigore e durata di validità (n. IV)

Fatto salvo l'articolo 3 lettera d nonché 3a capoverso 3, le modifiche previste entrano in vigore il 20 dicembre 2021 e sono valide fino al 24 gennaio 2022.

¹ RS 314.11

L'articolo 3 lettera d e 3a capoverso 3 entrano in vigore il 10 gennaio 2022.

Allegato 1

Il titolo è stato adattato agli articoli 3 e 3a integrati per comprendere tutte le possibili limitazioni dell'accesso a persone con certificati (compresa la variante con certificato di vaccinazione o di guarigione e certificato di test). Inoltre nella lettera e ora è esplicitamente stabilito che, in caso di presenza di persone che per motivi medici non possono farsi vaccinare o non possono farsi vaccinare né testare devono essere previste misure di protezione particolari.

Allegato 4

È stato creato un nuovo allegato 4 che definisce per quali motivi di natura medica non è possibile una vaccinazione anti-COVID-19. Solo in questi casi è possibile rilasciare alla persona un corrispondente certificato che è equiparato a un certificato di vaccinazione o di guarigione secondo l'articolo 3a (cfr. anche le spiegazioni in merito all'art. 3a).